A tutela della sposa nel tardo Medioevo

## **QUANDO VIGEVA IL "MORGENGABE"**

## Una dettagliata normativa regolava la violenza sulla donna e l'adulterio, ma anche il matrimonio...

di MARIO CUTULI

u specialmente nel periodo comunale che in molte città, cominciò ad affermarsi una legislazione a tutela della donna.

Così, a Treviso – ma la normativa applicata nella Marca trevigiana non era poi così dissimile da quella di altre città – gli statuti del 1231 punivano severamente il ratto di una donna o la violenza con la decapitazione, indipendentemente dal fatto che il colpevole avesse voluto riparare con le nozze; a meno che la donna non fosse consenziente perché in questo caso i due venivano puniti con un'ammenda pecuniaria.

Gli stessi statuti punivano l'adulterio, con un'ammenda per l'uomo, con la condanna alla pena del fuoco per la donna; se poi l'adulterio fosse stato consumato con il consenso... del marito, questi non poteva sfuggire alla condanna a morte per decapitazione. Solo successivamente, con gli statuti del 1301, si decise di punire l'adultera con la perdita della dote e di altri eventuali beni in suo possesso per essere alienati a favore dei figli.

Una particolare normativa regolava l'istituto del matrimonio.

Prima delle nozze vere e proprie, venivano celebrati gli *sponsali*, una sorta di contratto che non solo permetteva alla donna di ottenere il permesso ufficiale, da parte dei genitori o di eventuali tutori, di poter contrarre matrimonio, ma di suggellare, alla presenza di un notaio e di testimoni, l'entità della dote da corrispondere allo sposo

Seguiva quindi l'espressione del consenso con il quale i due contraenti decidevano di sposare e quindi il momento in cui ci scambiava l'anello.

Religiosamente il matrimonio veniva celebrato in chiesa davanti al sacerdote che dopo aver ricevute le offerte presentate dagli sposi, aiutato da quattro testimoni imponeva sul capo un velo simbolo di purezza e provvedeva poi alla benedizione.

All'imposizione del velo seguiva quello delle corone di fiori dopo di che i due erano ormai definitivamente marito e moglie.

Alla costituzione della famiglia mancava ancora un altro tassello, tutt'altro che insignificante: il cosiddetto "morgengabe" o "dono del mattino" o ancora più semplicemente "incontro", retaggio della legislazione longobarda estesa dal re longobardo Liutprando.

La mattina successiva alle nozze, il marito offriva alla moglie – ma in realtà era obbligato – un regalo pari al valore della dote che essa aveva corrisposto. L'atto, anch'esso suggellato dal notaio, era in realtà una sorta di controdote, indispensabile soprattutto per compensare il matrimonio di una nobile con uno socialmente inferiore o di una giovane con un vecchio.

Quanto la donna riceveva con il morgengabe entrava per sempre in suo possesso, restituibile soltanto nei casi



Atto che consacra l'uso longobardo del morgengabe (dono del mattino), datato intorno all'anno 1000.

in cui il marito avesse dovuto riconsegnare la dote avuta in dono, il che era previsto quando egli avesse dilapidato il patrimonio col gioco o con una pessima amministrazione. In questo caso gli statuti garantivano alla sposa e ai suoi familiari di entrare in possesso dei beni del marito per un valore equivalente a quello della dote e del morgengabe, ovviamente previo accertamento da parte di tre estimatori scelti dal podestà. Nel caso in cui la donna fosse rimasta vedova, aveva diritto di rientrare in possesso della dote

Gli statuti regolavano i contratti nuziali con la nomina in ogni quartiere della città di mediatori chiamati "messeti" o "goli" ai quali, per il servizio prestato, veniva corrisposta, da parte dei contraenti, una percentuale che generalmente ammontava a due denari per ogni cento lire. E regolavano altresì anche l'abbigliamento tanto degli invitati, quanto della stessa sposa, secondo criteri che impedissero spese esose o addirittura inutili (lo strascico dell'abito nuziale, ad esempio davanti e da dietro, non poteva superare i piedi della donna più di una quarta parte di braccio), nonché i doni corrisposti dagli amici, il corteo e il banchetto nuziale.

Così, ad esempio, uno statuto del 1313 non permetteva di spendere più di tre lire *piccole*, e gli stessi sposi, prima delle nozze, non potevano scambiarsi doni il cui costo superasse il valore di otto lire *piccole*; le eventuali infrazioni venivano sanzionate con una multa pari a venticinque lire *piccole*.

Quanto al corteo e al banchetto, lo stesso statuto permetteva che potessero partecipare non più di venticinque donne e dieci uomini per ciascuna delle parti.

PATRIA INDIPENDENTE 22 FEBBRAIO 2004